

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO DELL'ODCEC DI PARMA

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Parma nella seduta del 11 marzo 2013**

Modificato con delibera del ODCEC Parma del 14/12/2015 e del 10/02/2017

Art. 1 | Funzioni delle Commissioni di Studio

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma (ODCEC) promuove la costituzione di commissioni di studio per l'approfondimento di tematiche di interesse professionale.

Le commissioni di studio effettuano, nell'ambito e nel rispetto dell'attività delineata dal Consiglio dell'ODCEC, studi e ricerche allo scopo di produrre pareri, elaborati e progetti utili all'attività istituzionale dell'ODCEC ed all'attività professionale degli iscritti, anche allo scopo di promuovere seminari, convegni ed incontri di formazione degli iscritti.

Articolo 2 | Nomina delle Commissioni di studio e durata

Il Consiglio dell'ODCEC di Parma determina l'opportunità di procedere all'istituzione delle Commissioni di Studio, delega un suo componente quale referente e procede alla nomina dei componenti in numero variabile, da un minimo di 5 a un massimo di 15 persone. Le commissioni di studio decadono con lo scadere del mandato del Consiglio. Spetterà al nuovo Consiglio nominato decidere in merito alla riattivazione delle Commissioni di Studio precedentemente attive. Nel sito dell'ODCEC di Parma verranno illustrate tutte le commissioni di studio attivate con l'indicazione del delegato del Consiglio e dei componenti.

Articolo 3 | Composizione delle commissioni

1. Le commissioni sono formate per adesione a seguito delle richieste inoltrate dagli iscritti all'Ordine. Qualora pervenga un numero elevato di richieste, esse saranno valutate dal Consiglio in base all'esperienza acquisita dai richiedenti nel settore d'operatività. All'interno di ciascuna Commissione dovrà essere garantita la presenza di almeno il 20% di iscritti con anzianità inferiore a cinque anni, tra coloro che ne abbiano fatto richiesta.
2. Non potranno far parte delle Commissioni gli iscritti non in regola con il pagamento del contributo annuale e con i crediti necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo.
3. In caso di cessazione dall'incarico di un membro, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione.
4. La commissione è coordinata nei lavori da un presidente e da un vice presidente, nominati direttamente dal Consiglio dell'ODCEC in occasione dell'insediamento, i quali si confronteranno direttamente con i componenti del Consiglio, all'uopo delegati, che riporteranno alla commissione le indicazioni e gli obiettivi del Consiglio e che potranno partecipare ai lavori della Commissione.

Al presidente spetta:

- la gestione organizzativa
 - l'attuazione del programma scientifico definito dalla Consiglio e rappresentato dal delegato di Consiglio
 - la responsabilità dell'attività della commissione di studio
 - la nomina (anche volta per volta, purché scelto tra i componenti della commissione), di un incaricato alla redazione dei verbali delle riunioni che saranno conservati dal presidente e trasmessi alla segreteria dell'ODCEC di Parma
5. Il vice presidente supporta il presidente nel suo lavoro e lo sostituisce nei casi di impedimento e/o temporanea assenza.

Articolo 4 | Organizzazione dei lavori

La convocazione delle commissioni di studio è fatta dal presidente della commissione stessa. Ad ogni riunione deve essere sottoscritto un foglio presenze, utile anche ai fini dell'attribuzione di crediti formativi validi ai fini della FPC (cfr. tabella art. 15, comma 1). Le Commissioni si possono riunire presso la sede dell'ODCEC, previa richiesta di disponibilità, o presso la sede proposta dal presidente della commissione.

Articolo 5 | Partecipazione

La partecipazione attiva alle riunioni ed ai lavori delle commissioni è requisito imprescindibile; il componente che risulta assente a tre riunioni nell'anno solare decade d'ufficio, salvo il caso di gravi impedimenti giustificati. La partecipazione e la presenza dovranno essere sempre comunicate tramite il foglio presenze alla Segreteria dell'ODCEC di Parma che stilerà apposito elenco della partecipazione alla commissione.

Articolo 6 | Elaborati delle commissioni

Tutti i pareri, gli elaborati ed i progetti realizzati dalle commissioni di studio sono di proprietà dell'ODCEC; al Consiglio ODCEC spetta decidere l'eventuale diffusione e o altra utilizzazione che riterrà opportuna in base agli interessi degli iscritti. In caso di pubblicazione l'ODCEC avrà cura di evidenziare i nominativi dei componenti della commissione che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera. Nessun elaborato potrà essere pubblicato o comunicato a terzi senza che esso sia stato prima validato dal delegato di Consiglio ed abbia ricevuto espressa autorizzazione da parte del Consiglio dell'ODCEC di Parma.

I componenti della commissione che hanno predisposto il documento di ricerca possono ricavare da esso spunti e conoscenze per la redazione anche di articoli a carattere scientifico e divulgativo destinati alla pubblicazione con espressa menzione che sono stati redatti nell'ambito di studi predisposti dalla commissione di studio dell'ODCEC di Parma. In caso di sfruttamento commerciale degli elaborati da parte dell'ODCEC di Parma non dovrà essere riconosciuto agli autori nessun compenso economico in quanto di proprietà dell'ODCEC di Parma. E' qui compreso anche il diritto d'autore.

Tutta la documentazione, sia organizzativa, che relativa agli elaborati scientifici della commissione dovranno essere trasmessi in copia alla segreteria dell'ODCEC.

Articolo 7 | Compensi e spese

L'impegno di componenti delle commissioni di studio è a titolo gratuito.